

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - prove - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016

Difetto di motivazione in ordine alla mancata assunzione di prova testimoniale - Cassazione della sentenza con rinvio - Vincolo per il giudice del rinvio - Contenuto e limiti.

In caso di annullamento della sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alla mancata ammissione di prova testimoniale, il solo vincolo incombente sul giudice del rinvio - ove egli abbia dato corso all'assunzione della prova - consiste nel non poter prescindere dalle sue emergenze, restando le stesse, invece, liberamente apprezzabili anche alla luce di una valutazione complessiva di tutte le risultanze processuali.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6552 del 05/04/2016

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 1 Phoca PDF